



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 83 di data 9 agosto 2016

OGGETTO:

Affido incarico, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, al dott. Andy Rossi, nell'ambito del progetto "Canori - Piccoliori"

(Impegno di spesa di Euro 5.000,00 – Capitolo 51480/1)

(Impegno di spesa di Euro 425,00 – Capitolo 51160/4)

IL DIRETTORE

- visto il Piano delle Attività triennale 2016-2018 e relativo Piano triennale degli interventi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 dicembre 2015 ed in particolare l'allegato 3, progetto speciale "Archivi Canori-Piccoliori" – Schedatura e fruizione di un corpus multiforme: arte, musica, letteratura e storia identitaria della Comunità Ladina di Fassa – Fase 2;
- considerato che con il Progetto "Archivio Canori-Piccoliori" l'Istituto intende proseguire l'opera di tutela e la valorizzazione del materiale documentario prodotto da Luigi Canori (Ermanno Zanoner), uno dei rappresentanti di rilievo dell'arte, della musica, della letteratura e della cultura ladina del XX secolo;
- verificato che il corpus, dopo i primi interventi di riordino e classificazione, contiene ancora un numero considerevole di manoscritti musicali relativi a frammenti e partiture di opere inediti o poco conosciute, spesso di difficile lettura, interpretazione ed attribuzione;
- ritenendo opportuno completare il lavoro di analisi dei manoscritti non ancora classificati, nonché la loro corretta collocazione archivistica secondo "numeri d'opera" che prefigurino un catalogo organico e ordinato relativo alla produzione del musicista moenese;
- ritenuto necessario ricorrere alla collaborazione di un esperto in grado di decifrare ed interpretare correttamente le scritture musicali manoscritte, che al contempo abbia una solida conoscenza della lingua ladina;
- rilevato che, in relazione alla natura specifica e specialistica della formazione richiesta, si rende necessario l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolare prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016, prot. di arrivo n. 177/2016;
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- verificato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento hanno esattamente tali caratteristiche di complessità ed alta specializzazione, presupponendo specifiche competenze nel campo della scrittura musicale, inclusa la capacità di decifrazione e lettura di manoscritti, appunti, frammenti e annotazioni sparse, come quelle che compongono la sezione dell'Archivio Canori oggetto dell'intervento in programma;
- vista la lettera di data 28 luglio 2016 (ns. prot. nr. 1212/2016 di data 2 agosto 2016) con la quale il dott. Andy Rossi [REDACTED] diplomato accademico di primo livello in musica sacra presso il Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano, comunica di essere disponibile ad assumere un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto il lavoro di analisi

musicale, l'ordinamento e l'archiviazione dei manoscritti inediti e frammenti non ancora classificati (circa 400 fogli) appartenenti al fondo "Canori", e relativo inserimento nel contesto del catalogo generale dell'opera del compositore ladino, a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di Euro 5.000,00;

- considerata la preparazione professionale del dott. Andy Rossi nel settore musicale, con particolare riguardo nella musica liturgica così come dettagliatamente riportato nel curriculum vitae, nonché la sua competenza linguistica nell'ambito del ladino fassano, requisiti indispensabili ed idonei all'espletamento del lavoro richiesto;
- ritenuto il compenso richiesto congruo sia in riferimento all'alta specializzazione che alla competenza scientifica richiesta;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

COLLABORATORE: ANDY ROSSI	ANNO	importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
DET. N. 97/2015	2015	€ 5.000,00	62	€ -		
				€ 5.000,00	62	123
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione occasionale;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto presso la residenza del collaboratore, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle

agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2016 e successivi quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)


Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all’attività istituzionale dell’ente o dell’agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea;
- ritenuto che la spesa relativa all’incarico oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all’attività istituzionale dell’ente in quanto volto al riordino ed allo studio di materiali che si riferiscono alla storia, della gente ladina, realizzando una delle finalità di cui all’art. 1 dello Statuto;
 - ritenuto inoltre che non sussistano i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
 - visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all’art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
 - visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
 - visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
 - visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
 - visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
 - visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
 - visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
 - accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51480/1 e 51160/4 dell’esercizio finanziario 2016;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al dott. al sig. Andy Rossi [redacted] l'incarico avente ad oggetto l'analisi musicale, l'ordinamento e l'archiviazione dei manoscritti inediti e frammenti non ancora classificati (circa 400 fogli), appartenenti al fondo "Canori", e relativo inserimento nel contesto del catalogo generale dell'opera del compositore ladino, a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo lordo di € 5.000,00;
2. di dare atto che l'incarico di cui al punto precedente dovrà essere concluso entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
3. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera i trenta giorni e l'importo non è superiore ad € 5.000,00 e che il compenso dovuto verrà liquidato, su richiesta, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare nota d'addebito corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di impegnare la somma di Euro 5.000,00 relativa al compenso lordo da liquidare al collaboratore al capitolo 51480/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di impegnare infine l'importo di Euro 425,00 relativo all' IRAP al capitolo 51160/4 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Firmato da: Fabio Chiocchetti
Motivo: competenza
Luogo: Vigò di fassa
Data: 09/08/2016 11:15:03



Allegato: schema di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE


ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51480/1	2016	362	5.000,00
51160/4	2016	363	425,00

Vigo di Fassa, 9 agosto 2016

Firmato da: DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Luogo: vigo di fassa
Data: 09/08/2016 11:14:22



Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• sig. Andy Rossi, [REDACTED]

premesse

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx agosto 2016 l'ICL ha affidato al dott. Andy Rossi [REDACTED] un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L'ICL affida al sig. Andy Rossi [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto l'analisi musicale, l'ordinamento e l'archiviazione dei manoscritti inediti e frammenti non ancora classificati (circa 400 fogli), appartenenti al fondo "Canori", e relativo inserimento nel contesto del catalogo generale dell'opera del compositore ladino.

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 16 agosto 2016 e terminerà entro 30 giorni, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel

rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni)

Articolo 5

(Codice di comportamento)

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il collaboratore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il collaboratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Articolo 6

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 5.000,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 7

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente articolo, in un'unica soluzione, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale.

Articolo 8

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 9

(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 10
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 11
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 12
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 13
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiochetti.

IL COLLABORATORE
dott. Andy Rossi

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 83 del 9 agosto 2016

Vigo di Fassa, 9 agosto 2016

Firmato da: Fabio Chiochetti
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 09/08/2016 11:15:24

